

ACCORDO

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL SENEGAL**

**IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal (di seguito denominati le Parti Contraenti).

desiderando creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione all'investimento di capitali di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente,

nel convincimento che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le realizzazioni industriali e i rapporti di affari e di conseguenza la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine "investimento" designa ogni categoria di beni di cui l'investimento è stato fatto prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da una persona fisica o morale di una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente sulla base delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta e dal quadro giuridico in vigore.

Senza intendere limitare la portata di quanto precede, il termine "investimento" designa, in particolare ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, suscettibili di essere investiti;
- b) le azioni, obbligazioni, partecipazioni o altre forme di credito, nonché, valori e fondi pubblici o di Stato in generale;
- c) i crediti monetari sui depositi o provenienti da prestazioni aventi un valore economico connesse ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) i diritti d'autore, marchi di fabbrica o commerciali, i brevetti, processi tecnici e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto economico derivante dalla legge o sulla base di contratti e di ogni licenza o franchigia ottenute sulla base di regolamenti in vigore sulle attività economiche, incluse le concessioni di ricerca, d'estrazione e di sfruttamento di risorse naturali;

f) i redditi di ogni tipo di investimento ed i benefici di capitale;

g) ogni aumento di valore dell'investimento originario.

2. Il termine "investitore" designa la persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica" designa la persona fisica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti secondo le leggi della stessa Parte Contraente.

4. Il termine "persona giuridica" designa ogni entità avente la sua sede centrale sul territorio di una delle Parti Contraenti e debitamente riconosciuta da quest'ultima come: istituti pubblici, corporazioni, società di persone (partnerships) fondazioni e associazioni, indipendentemente dai limiti della loro responsabilità od altri limiti.

5. Il termine "redditi" designa le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, i benefici o gli interessi, gli utili di capitale, i dividendi, le royalties o ancora i pagamenti per l'assistenza, i servizi tecnici, ecc.

6. Il termine "territorio" significa oltre alle aree comprese entro i confini terrestri del Paese, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono egualmente le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o diritti sovrani o giurisdizionali nel rispetto della legge internazionale.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel suo territorio e esercitando i poteri che le sono concessi dalle sue leggi autorizzerà tali investimenti.

2. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà egualmente un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese che hanno beneficiato dei suddetti investimenti, non formino oggetto di provvedimenti ingiustificati e discriminatori.

Articolo 3

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ai loro redditi un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello riservato ai suoi cittadini o agli investitori di Stati terzi nonché ai loro redditi.

2. Il trattamento riservato alle attività relative agli investimenti d'investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello riservato alle attività relative agli investimenti di investitori di quest'ultima o di investitori di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni previste ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad un'Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a un'Area di Libero Scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un accordo economico multilaterale ovvero in base ad accordi firmati per evitare la doppia imposizione fiscale o per facilitare gli scambi commerciali transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite nei loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, una situazione di emergenza o altri eventi

simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà agli investitori un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite. I relativi pagamenti a titolo di risarcimento potranno essere liberamente trasferiti senza ritardi ingiustificati.

Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente; in ogni caso, il trattamento a loro riservato sarà non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare il diritto di proprietà, il possesso, il controllo ed il godimento di tali investimenti, in modo permanente o temporaneo, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione e da regolamenti emessi da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti sul territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini di interesse pubblico o per motivi di interesse nazionale. In ogni caso le nazionalizzazioni e le espropriazioni non dovranno avere carattere discriminatorio e dovranno far oggetto di un risarcimento immediato, adeguato ed effettivo. Tali misure, inclusa la loro adozione, saranno conformi a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento dovrà corrispondere all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia annunciata o resa pubblica e sarà determinato secondo criteri di valutazione internazionalmente riconosciuti. In caso di difficoltà al momento della constatazione del valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base dei valori distintivi della attività della società quali le componenti ed i risultati della società interessata. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e comprenderà gli interessi al

tasso LIBOR partendo dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla data del pagamento. Se l'investitore e la Parte Contraente ospitante non giungano a mettersi d'accordo, il risarcimento sarà calcolato secondo i termini dell'articolo 9 del presente accordo concernente la soluzione delle controversie.

Dopo che il risarcimento sarà stato determinato, esso verrà pagato rapidamente e verrà emessa l'autorizzazione per il suo rimpatrio.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applicano ugualmente ai redditi dell'investimento e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai benefici dell'indennità di liquidazione.

5. Se dopo l'espropriazione, la proprietà in questione non sia stata utilizzata per i fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o i suoi mandatari hanno il diritto di riacquistare la proprietà al suo prezzo di mercato.

Articolo 6

Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che l'investitore dell'altra Parte potrà trasferire all'estero senza ritardi ingiustificati ed in ogni valuta convertibile:

a) il capitale e le quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;

b) i redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) i redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) i fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) i compensi e le indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del

presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una qualunque garanzia finanziaria contro rischi non commerciali relativi ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato dei pagamenti al detto investitore in base a questa garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga per cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente • alle sue Istituzioni in virtù di tale garanzia, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro i sei mesi successivi all'espletamento di tutte le obbligazioni fiscali previste. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui l'investitore presenta la sua domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al punto 3 dell'Articolo 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione • esproprio.

2. Gli • obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente saranno considerati come soddisfatti allorché l'investitore avrà adempiuto alle modalità previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato.

Articolo 9

Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, dovrà essere composta amichevolmente, nella misura del possibile.

2. Qualora tale controversia non abbia potuto essere risolta entro sei mesi dal momento in cui sia stata sollevata, per iscritto, da una o l'altra parte interessata, viene sottoposta, su richiesta dell'investitore, sia:

a) ai Tribunali nazionali competenti delle Parti Contraenti;

b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

c) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica ogni questione atinente ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e finché una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o di un Tribunale di diritto comune entro il termine prescritto dalla detta decisione, ovvero entro quello eventualmente determinato in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Allorquando un investitore avrà sottoposto la controversia sia ai Tribunali nazionali dell'altra Parte Contraente interessata, sia all'Arbitrato internazionale, la scelta di una o dell'altra di queste procedure resta definitiva. Le sentenze arbitrali internazionali che ne deriveranno saranno definitive ed obbligatorie per le parti della controversia.

Articolo 10

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro i sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente, la stessa dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri nomineranno un Presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare tale designazione. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non potesse esercitare il suo mandato, il Vice Presidente della Corte sarà invitato ad effettuare le designazioni necessarie. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, per qualsiasi motivo non potesse esercitare il suo mandato, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti verrà invitato ad effettuare le designazioni necessarie.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno ripartite equamente tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà la propria procedura.

Articolo 11
Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dalla circostanza che le Parti Contraenti abbiano • meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui siano firmatarie le due Parti Contraenti, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti avranno reciprocamente notificato il completamento delle rispettive formalità legislative.

Articolo 14

Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 del presente Accordo. Esso sarà rinnovato tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia formulata da una delle Parti Contraenti e notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, per via diplomatica un anno prima della sua scadenza.


2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Dakar, il ¹³~~16~~ di ottobre dell'anno 2000, in due originali, nelle lingue francese e italiana, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Il Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri
Sen. Rino Serri



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Moctar Diop



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso.

1. Con riferimento all'articolo 3

a) Ogni attività relativa all'approvvigionamento, alla vendita e al trasporto di materiali grezzi o lavorati, all'energia, ai combustibili e ai mezzi di produzione, così come ogni altro genere di operazione connessa a quanto precede e legata in qualche modo ad attività d'impresa secondo il presente accordo, riceveranno nel territorio di ogni Parte Contraente un trattamento almeno così favorevole a quello concesso ad attività ed iniziative analoghe di cittadini residenti o investitori cittadini di un Paese terzo.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

2. Con riferimento all'Articolo 9

A norma dell'articolo 9.2 (b) l'arbitrato si svolgerà in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come stabilite dalla Risoluzione

dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini di uno o dell'altra Parte Contraente, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri eventualmente secondo il regolamento UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto d'arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma a meno che le due parti in causa nell'arbitrato non decidano altrimenti.

b. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale arbitrale dovrà in ogni caso tener conto egualmente delle disposizioni contenute nel presente Accordo e dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali di cui esse siano parti.


Fatto a Dakar, il ¹³/~~16~~ di ottobre dell'anno 2000, in due originali, nelle lingue italiana e francese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Il Sottosegretario di Stato

agli Affari Esteri:

Sen. Rino Serri



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Ministro dell'Economia

e delle Finanze

Moctar Diop

